

La lente sul fisco

L'Aggiornamento Professionale on-line



Sede Legale - Via San Pio V n. 27 - 10125 Torino (TO)
Reg. Imprese di Torino n. REA 1144054
Sede operativa - Via Bergamo n. 25 - 24035 Cumo (BG)
P.IVA e C.F. 10565750014

Uffici - Tel. 035.4376262 - Fax 035.62.22.226
E-mail: info@alservizi.it
www.lalentesulfisco.it

N. 137
del 07.05.2014



La Memory

A cura di Raffaele Covino
Avvocato e Funzionario della DTL Modena (1)

Luoghi confinanti e ambienti sospetti di inquinamento: il quadro normativo nazionale e la procedura di certificazione

La tutela dell'integrità psicofisica dei lavoratori è garantita dalla Costituzione (artt. 2, 32, 35 e 41 Cost.) come principio assoluto, nonché dal Testo Unico in materia di sicurezza sul lavoro (D. Lgs. 81/2008 ss.mm.ii.), che prevede un sistema di organizzazione della sicurezza che coinvolge tutti i soggetti protagonisti dell'attività aziendale. Il TU definisce il concetto di **"salute"**, quale completo benessere (mentale e sociale). Pertanto la disciplina della sicurezza dei lavoratori deve mirare a realizzare un contesto organizzativo nel quale vengano tutelati anche la personalità nonché il benessere psicologico del lavoratore e non solamente ad evitare o a ridurre il rischio di mortalità o di infermità (2).

Introduzione

Sulla base della premessa effettuata, prima di entrare nello specifico della **questione relativa alla procedura di certificazione che presenta alcune peculiarità**, è opportuno intendersi sul significato da dare a **"luoghi sospetti di inquinamento"** e **"luoghi, ambienti confinanti"**, nonché delle **misure di sicurezze dettate in materia dal legislatore**.

1 Le considerazioni esposte sono frutto esclusivo del pensiero dell'autore e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l'amministrazione pubblica di appartenenza.

2 Francis Lefebvre s.r.l., MEMENTO PRATICO, IPSOA del 13/02/2013, pag. 529

I "luoghi sospetti di inquinamento"

I "luoghi sospetti di inquinamento"

La definizione di questi si trova nell'art. 66, comma 1, del Decreto Legislativo n. 81/2008 che li identifica in "pozzi neri, fogne, camini, fosse, gallerie e in generale in ambienti e recipienti, condutture, caldaie e simili, ove sia possibile il rilascio di gas deleteri".

I "luoghi ambienti confinati"

I "luoghi, ambienti confinati"

La definizione di questi si rinviene nell'Allegato IV, punto 3, del Decreto Legislativo n. 81/2008 che li identifica in "tubazioni, canalizzazioni e recipienti, quali vasche, serbatoi e simili, in cui debbano entrare lavoratori per operazioni di controllo, riparazione, manutenzione o per altri motivi dipendenti dall'esercizio dell'impianto o dell'apparecchio".

Misure di sicurezza

In caso di lavorazioni in "luoghi sospetti di inquinamento", l'art. 66 - **Lavori in ambienti sospetti di inquinamento** - e l'art. 121 - **Presenza di gas negli scavi** - del D. Lgs. n. 81/2008 prevedono rispettivamente che:

→ "È vietato consentire l'accesso dei lavoratori in pozzi neri, fogne, camini, fosse, gallerie e in generale in ambienti e recipienti, condutture, caldaie e simili, ove sia possibile il rilascio di gas deleteri, senza che sia stata previamente accertata l'assenza di pericolo per la vita e l'integrità fisica dei lavoratori medesimi, ovvero senza previo risanamento dell'atmosfera mediante ventilazione o altri mezzi idonei. Quando possa esservi dubbio sulla pericolosità dell'atmosfera, i lavoratori devono essere legati con cintura di sicurezza, vigilati per tutta la durata del lavoro e, ove occorra, forniti di apparecchi di protezione. L'apertura di accesso a detti luoghi deve avere dimensioni tali da poter consentire l'agevole recupero di un lavoratore privo di sensi".

OSSERVA

Sanzioni per il datore di lavoro: Art. 66: arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro [Art. 68,co. 1, lett. a)].

Art. 121 del Decreto Legislativo n. 81/2008 - **Presenza di gas negli scavi** - prevede che:

1. Quando si eseguono lavori entro pozzi, fogne, cunicoli, camini e fosse in genere, devono essere adottate idonee misure contro i pericoli derivanti dalla presenza di gas o vapori tossici, asfissianti, infiammabili o esplosivi, specie in rapporto alla

natura geologica del terreno o alla vicinanza di fabbriche, depositi, raffinerie, stazioni di compressione e di decompressione, metanodotti e condutture di gas, che possono dar luogo ad infiltrazione di sostanze pericolose.

2. Quando sia accertata o sia da temere la presenza di gas tossici, asfissianti o la irrespirabilità dell'aria ambiente e non sia possibile assicurare una efficiente aerazione ed una completa bonifica, i lavoratori devono essere provvisti di idonei delle vie respiratore, ed essere muniti di idonei dispositivi di protezione individuale collegati ad un idoneo sistema di salvataggio, che deve essere tenuto all'esterno dal personale addetto alla sorveglianza. Questo deve mantenersi **in continuo collegamento con gli operai all'interno** ed essere in grado di sollevare prontamente all'esterno il lavoratore colpito dai gas.
3. Possono essere adoperate le maschere respiratorie, in luogo di autorespiratori, solo quando, accertate la natura e la concentrazione dei gas o vapori nocivi o asfissianti, esse offrano garanzia di sicurezza e sempreché sia assicurata una efficace e continua aerazione.
4. Quando si sia accertata la presenza di gas infiammabili o esplosivi, deve provvedersi alla bonifica dell'ambiente mediante idonea ventilazione; deve inoltre vietarsi, anche dopo la bonifica, se siano da temere emanazioni di gas pericolosi, l'uso di apparecchi a fiamma, di corpi incandescenti e di apparecchi comunque suscettibili di provocare fiamme o surriscaldamenti atti ad incendiare il gas.
5. Nei casi previsti dal commi 2, 3 e 4, i lavoratori devono essere abbinati nell'esecuzione dei lavori"
6. Sanzioni per i datori di lavoro e i dirigenti: Art. 121: arresto fino a sei mesi o ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro [Art. 159, co. 2, lett. a)]

In caso di lavorazioni in "**luoghi, ambienti confinati**", l'Allegato IV, punto 3, Decreto Legislativo n. 81/2008 prevede che:

"3.1 Le tubazioni, le canalizzazioni e i recipienti, quali vasche, serbatoi e simili, in cui debbano entrare lavoratori per operazioni di controllo, riparazione, manutenzione o per altri motivi dipendenti dall'esercizio dell'impianto o dell'apparecchio, devono essere provvisti di aperture di accesso aventi dimensioni tali da poter consentire l'agevole recupero di un lavoratore privo di sensi.

3.2.1 Prima di disporre l'entrata di lavoratori nei luoghi di cui al punto precedente, chi sovrintende ai lavori deve assicurarsi che nell'interno non esistano gas o vapori nocivi o una temperatura dannosa e deve, qualora vi sia pericolo, disporre efficienti lavaggi, ventilazione o altre misure idonee.

3.2.2. Colui che sovrintende deve, inoltre, provvedere a far chiudere e bloccare le valvole e gli altri dispositivi dei condotti in comunicazione col recipiente, e a fare intercettare i tratti di tubazione mediante flange cieche o con altri mezzi equivalenti ed a far applicare, sui dispositivi di chiusura o di isolamento, un avviso con l'indicazione del divieto di manovrarli.

3.2.3. I lavoratori che prestano la loro opera all'interno dei luoghi predetti devono essere assistiti da altro lavoratore, situato all'esterno presso l'apertura di accesso.

3.2.4. Quando la presenza di gas o vapori nocivi non possa escludersi in modo assoluto o quando l'accesso al fondo dei luoghi predetti è disagiata, i lavoratori che vi entrano devono essere muniti di cintura di sicurezza con corda di adeguata lunghezza e, se necessario, di apparecchi idonei a consentire la normale respirazione.

3.3. Qualora nei luoghi di cui al punto 3.1 non possa escludersi la presenza anche di gas, vapori o polveri infiammabili od esplosivi, oltre alle misure indicate nell'articolo precedente, si devono adottare cautele atte ad evitare il pericolo di incendio o di esplosione, quali la esclusione di fiamme libere, di corpi incandescenti, di attrezzi di materiale ferroso e di calzature con chiodi. Qualora sia necessario l'impiego di lampade, queste devono essere di sicurezza.

3.4.1. Le vasche, i serbatoi ed i recipienti aperti con i bordi a livello o ad altezza inferiore a cm 90 dal pavimento o dalla piattaforma di lavoro devono, qualunque sia il liquido o le materie contenute, essere difese, su tutti i lati mediante parapetto di altezza non minore di cm 90, a parete piena o con almeno due correnti. Il parapetto non è richiesto quando sui bordi delle vasche sia applicata una difesa fino a cm 90 dal pavimento.

3.4.2. Quando per esigenze della lavorazione o per condizioni di impianto non sia possibile applicare il parapetto di cui al punto 3.4.1, le aperture superiori dei recipienti devono essere provviste di solide coperture o di altre difese atte ad evitare il pericolo di caduta dei lavoratori entro di essi.

3.4.3. Per le canalizzazioni nell'interno degli stabilimenti e dei cantieri e per quelle esterne limitatamente ai tratti che servono da piazzali di lavoro non adibiti ad operazioni di carico e scarico, la difesa di cui al punto 3.4.1 deve avere altezza non minore di un metro.

3.4.4. Quanto previsto ai punti 3.4.1, 3.4.2 e 3.4.3 non si applica quando le vasche, le canalizzazioni, i serbatoi ed i recipienti, hanno una profondità non superiore a metri uno e non contengono liquidi o materie dannose e sempre che siano adottate altre cautele.

3.5. Nei serbatoi, tini, vasche e simili che abbiano una profondità di oltre 2 metri e che non siano provvisti di aperture di accesso al fondo, qualora non sia possibile predisporre la scala fissa per l'accesso al fondo dei suddetti recipienti devono essere usate scale trasportabili, purché provviste di ganci di trattenuta.

3.6.1. Le tubazioni e le canalizzazioni e le relative apparecchiature accessorie ed ausiliarie devono essere costruite e collocate in modo che:

3.6.1.1. in caso di perdite di liquidi o fughe di gas, o di rotture di elementi dell'impianto, non ne derivi danno ai lavoratori;

3.6.1.2. in caso di necessità sia attuabile il massimo e più rapido svuotamento delle loro parti.

3.6.2. Quando esistono più tubazioni o canalizzazioni contenenti liquidi o gas nocivi o pericolosi di diversa natura, esse e le relative apparecchiature devono essere

contrassegnate, anche ad opportuni intervalli se si tratta di reti estese, con distinta colorazione, il cui significato deve essere reso noto ai lavoratori mediante tabella esplicativa.

3.7. Le tubazioni e le canalizzazioni chiuse, quando costituiscono una rete estesa o comprendono ramificazioni secondarie, devono essere provviste di dispositivi, quali valvole, rubinetti, saracinesche e paratoie, atti ad effettuare l'isolamento di determinati tratti in caso di necessità.

3.8. I serbatoi tipo silos per materie capaci di sviluppare gas o vapori, esplosivi o nocivi, devono, per garantire la sicurezza dei lavoratori, essere provvisti di appropriati dispositivi o impianti accessori, quali chiusure, impianti di ventilazione, valvole di esplosione.

3.9.1. I serbatoi e le vasche contenenti liquidi o materie tossiche, corrosive o altrimenti pericolose, compresa l'acqua a temperatura ustionante, devono essere provvisti:

3.9.1.1. di chiusure che per i liquidi e materie tossiche devono essere a tenuta ermetica e per gli altri liquidi e materie dannose essere tali da impedire che i lavoratori possano venire a contatto con il contenuto;

3.9.1.2. di tubazioni di scarico di troppo pieno per impedire il rigurgito o traboccamento.

3.9.2. Qualora per esigenze tecniche le disposizioni di cui al punto 3.9.1.1 non siano attuabili, devono adottarsi altre idonee misure di sicurezza.

3.10. I recipienti adibiti al trasporto dei liquidi o materie infiammabili, corrosive, tossiche o comunque dannose devono essere provvisti:

3.10.1. di idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto;

3.10.2. di accessori o dispositivi atti a rendere sicure ed agevoli le operazioni di riempimento e svuotamento;

3.10.3. di accessori di presa, quali maniglie, anelli, impugnature, atti a rendere sicuro ed agevole il loro impiego, in relazione al loro uso particolare;

3.10.4. di involucro protettivo adeguato alla natura del contenuto.

3.11.1. I recipienti di cui al punto 3.10, compresi quelli vuoti già usati, devono essere conservati in posti appositi e separati, con l'indicazione di pieno o vuoto se queste condizioni non sono evidenti.

3.11.2. Quelli vuoti, non destinati ad essere reimpiegati per le stesse materie già contenute, devono, subito dopo l'uso, essere resi innocui mediante appropriati lavaggi a fondo, oppure distrutti adottando le necessarie cautele.

3.11.3. In ogni caso è vietato usare recipienti che abbiano già contenuto liquidi infiammabili o suscettibili di produrre gas o vapori infiammabili, o materie corrosive o tossiche, per usi diversi da quelli originari, senza che si sia provveduto ad una preventiva completa bonifica del loro interno, con la eliminazione di ogni traccia del primitivo contenuto o dei suoi residui o prodotti secondari di trasformazione".

OSSERVA

Sanzioni per i datori di lavoro e i dirigenti.

*La violazione da parte del datore di lavoro o del dirigente dei precetti riconducibili alla categoria omogenea di requisiti di sicurezza relativi ai luoghi di lavoro di cui all'allegato IV, punti...3,... è considerata **un'unica violazione ed è punita con l'arresto da 2 a 4 mesi o con l'ammenda da 1.096 a 5.260,80 €.***

E' interessante notare che **la normativa agisce direttamente sull'organizzazione del lavoro, attraverso l'istituzione di relazioni tra i lavoratori** (pensiamo ad esempio alla relazione tra addetti alla sorveglianza e operai prevista dal comma 2, art. 121 D. Lgs. 81/2008). Questa è certamente una **misura di sicurezza di ordine collettivo**, che ha **l'obiettivo di prevenire i rischi insiti in questo tipo di ambiente**. Si può immaginare che prescrizioni di questo tipo vadano al di là della "semplice" garanzia dell'incolumità dei lavoratori, ma incidano anche sulla dimensione sociale del loro benessere. Si pensi, per esempio, al comma 3.2.3 dell'allegato 4 D. Lgs 81/2008, che prevede che i lavori nei luoghi confinati debbano essere svolti almeno in coppia (sempre un lavoratore all'interno e un lavoratore all'esterno); stabilire formalmente, quindi, un'organizzazione in piccoli gruppi.

Quali rischi per i lavoratori

I principali **rischi associati alla presenza di agenti chimici aereo-dispersi pericolosi** in ambienti confinati sono essenzialmente:

➤ **rischio di asfissia (ovvero mancanza di ossigeno) a causa di:**

- permanenza prolungata/sovraffollamento con scarso ricambio di aria,
- reazioni chimiche di ossidoriduzione di sostanze (ad esempio, combustione con rilascio di anidride carbonica, di ammoniaca, di acido cianidrico, di acido solfidrico);

➤ **rischio di avvelenamento per inalazione o per contatto epidermico:**

- per gas, fumi o vapori velenosi normalmente presenti (ad esempio, residui in recipienti di stoccaggio o trasporto di gas) o che possono penetrare da ambienti circostanti (ad esempio, rilascio di monossido di carbonio), in relazione all'evaporazione di liquidi o sublimazione di solidi normalmente presenti (ad esempio, serbatoi, recipienti) o che possono improvvisamente riempire gli spazi, o rilasciarvi gas, quando agitati o spostati (ad esempio, acido solforico, acido muriatico, zolfo solido).

➤ **rischio di incendio e esplosione si può verificare in relazione alla presenza di:**

- gas e vapori infiammabili (ad esempio, metano, acetilene, propano/butano, xilolo, benzene),

- liquidi infiammabili (ad esempio, benzine e solventi idrocarburici),
- polveri disperse nell'aria in alta concentrazione (ad esempio, farine nei silos, nerofumo, segatura),
- eccesso di ossigeno o di ossidanti in genere (ad esempio, a causa di violenta ossidazione di sostanze grasse/oleose; nitrato di ammonio con paglia o trucioli di legno),
- macerazione e/o decomposizione di sostanze organiche con autoriscaldamento della massa fino a raggiungere la propria temperatura di autoaccensione ³.

OSSERVA

Molti gas asfissianti sono inodori, incolori e insapori, non sono rilevati dall'apparato sensoriale umano e causano la perdita di conoscenza senza segni premonitori, per cui l'uomo non riesce ad avvertire il pericolo in tempo.

I sintomi più facilmente distinguibili possono essere i seguenti:

- vertigini e progressiva perdita dell'equilibrio;
- sensazione di pesantezza nella parte frontale della testa;
- formicolio alla lingua ed alle estremità delle dita di mani e piedi;
- difficoltà di parola, fino all'impossibilità di emettere suoni;
- riduzione della capacità di effettuare sforzi fisici e di coordinare i movimenti;
- diminuzione della coscienza e di talune caratteristiche sensitive, particolarmente il tatto.

**D.P.R.14
settembre 2011
n.177:
attuazione art.6,
comma 8, D.Lgs
n.81/2008**

Il DPR 14 settembre 2011, n. 177, che ha dato attuazione all'art. 6, comma 8, del D.L.vo n. 81/2008, ha introdotto alcune disposizioni regolamentari finalizzate a qualificare le imprese ed i lavoratori operanti in **"ambienti sospetti di inquinamento"** e in **"luoghi, ambienti confinati"**.

L'attività lavorativa in questi specifici settori può essere svolta unicamente da imprese o lavoratori autonomi qualificati sulla base dell'integrale rispetto dei seguenti requisiti:

- a. integrale applicazione delle vigenti disposizioni in materia di valutazione dei rischi, sorveglianza sanitaria e misure di gestione delle emergenze;
- b. integrale e vincolante applicazione anche del comma 2 dell'articolo 21 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, nel caso di imprese familiari e lavoratori autonomi ⁴;

³ GUIDA OPERATIVA ISPESL, "Art. 66 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81: "Lavori in ambienti sospetti di inquinamento", Delibera del Commissario Straordinario dell'ISPESL del 12 giugno 2008.

⁴ **Articolo 21 - Disposizioni relative ai componenti dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del Codice civile e ai lavoratori autonomi**

I contenuti previsti alla lettera a) e b) evidenziano un'applicazione rigorosa e integrale delle norme di sicurezza generali o specifiche per i singoli settori (come il rischio chimico o quello per esplosione), ma anche sorveglianza sanitaria ed adozione di tutte le misure "emergenziali" necessarie. Per i lavoratori autonomi "scatta" l'obbligo sia della sorveglianza sanitaria che quello della formazione specifica. Ovviamente, rispetto integrale significa anche adozione dei dispositivi di protezione individuale (DPI) e delle altre attrezzature da lavoro necessarie per l'espletamento dell'attività;

- c. presenza di personale, in percentuale non inferiore al 30 per cento della forza lavoro, con esperienza almeno triennale relativa a lavori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, assunta con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato ovvero anche con altre tipologie contrattuali o di appalto, a condizione, in questa seconda ipotesi, che i relativi contratti siano stati preventivamente certificati ai sensi del Titolo VIII, Capo I, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Tale esperienza deve essere necessariamente in possesso dei lavoratori che svolgono le funzioni di preposto.

Alla luce della disposizione legislativa, il 30% dei lavoratori impiegati deve intendersi riferita al personale impiegato su quello specifico lavoro che esegue le attività di cui all'art.1, comma 2, indipendentemente dal numero complessivo della forza lavoro della stessa azienda. Qualora l'appaltatore si avvalga di professionalità attraverso forme contrattuali diverse da quelle del rapporto di lavoro subordinato a

1. I componenti dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del Codice civile, i lavoratori autonomi che compiono opere o servizi ai sensi dell'articolo 2222 del Codice civile, i coltivatori diretti del fondo, i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, gli artigiani e i piccoli commercianti devono:

- a. utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di cui al Titolo III;
- b. munirsi di dispositivi di protezione individuale ed utilizzarli conformemente alle disposizioni di cui al Titolo III;
- c. munirsi di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le proprie generalità, qualora effettuino la loro prestazione in un luogo di lavoro nel quale si svolgano attività in regime di appalto o subappalto.

2. I soggetti di cui al comma 1, relativamente ai rischi propri delle attività svolte e con oneri a proprio carico hanno facoltà di:

- a. beneficiare della sorveglianza sanitaria secondo le previsioni di cui all'articolo 41, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali;
- b. partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro, incentrati sui rischi propri delle attività svolte, secondo le previsioni di cui all'articolo 37, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali.

Sanzioni Penali

Sanzioni per i componenti dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del codice civile, per i lavoratori autonomi, i coltivatori diretti del fondo, i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, gli artigiani e i piccoli commercianti Art. 21, co. 1, lett. a), b): arresto fino a un mese o ammenda da 219,20 a 657,60 euro [Art. 60, co. 1, lett. a)]

Sanzioni Amministrative

Sanzioni per i componenti dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del codice civile, per i lavoratori autonomi, i coltivatori diretti del fondo, i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, gli artigiani e i piccoli commercianti. Art. 21, co. 1, lett. c): sanzione amministrativa pecuniaria da 54,80 a 328,80 euro [Art. 60, co. 1, lett. b)]

tempo indeterminato, è necessario che i relativi contratti siano certificati ai sensi del Titolo VIII Capi I, D. Lgs. 276/2003;

- d. avvenuta effettuazione di attività di informazione e formazione di tutto il personale, ivi compreso il datore di lavoro ove impiegato per attività lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, specificamente mirato alla conoscenza dei fattori di rischio propri di tali attività, oggetto di verifica di apprendimento e aggiornamento;
- e. possesso di dispositivi di protezione individuale, strumentazione e attrezzature di lavoro idonei alla prevenzione dei rischi propri delle attività lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o confinati e avvenuta effettuazione di attività di addestramento all'uso corretto di tali dispositivi, strumentazione e attrezzature, coerentemente con le previsioni di cui agli articoli 66 e 121 e all'allegato IV, punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- f. avvenuta effettuazione di attività di addestramento di tutto il personale impiegato per le attività lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, ivi compreso il datore di lavoro, relativamente alla applicazione di procedure di sicurezza coerenti con le previsioni di cui agli articoli 66 e 121 e dell'allegato IV, punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- g. rispetto delle vigenti previsioni, ove applicabili, in materia di Documento unico di regolarità contributiva - DURC;
- h. integrale applicazione della parte economica e normativa della contrattazione collettiva di settore, compreso il versamento della contribuzione all'eventuale ente bilaterale di riferimento, ove la prestazione sia di tipo retributivo, con riferimento ai contratti e accordi collettivi di settore sottoscritti da organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

OSSERVA

In merito al **ricorso al subappalto**, dai requisiti delineati con il DPR n.177/2011 all'art. 2, comma 2, si rileva, in linea di principio, che è vietato il ricorso al subappalto.

Tale ostacolo può essere superato a due condizioni:

- che ci sia l'autorizzazione del committente;
- che vi sia un'attività di certificazione ex art. 75 e ss. Del D.L.vo n. 276/2003, pur se il contratto di subappalto sia stipulato con lavoratori autonomi.

Obbligatorietà della procedura di certificazione: presupposti

La **certificazione dei contratti di lavoro**, prevista dal D.P.R. n.177/2011, assume una **valenza obbligatoria e non più facoltativa** (art. 75 D. Lgs. n.276/2003) in

quanto si vuole evitare, sulla scorta dei gravi incidenti avvenuti in passato, l'utilizzo di personale non specializzato in attività ad alto rischio di infortuni⁵.

Al requisito della obbligatorietà si accompagna quello della preventività: in sostanza, **l'appalto o il subappalto e le prestazioni dei lavoratori con contratto non a tempo indeterminato, non possono iniziare se non è stata posta in essere la procedura di certificazione e se la stessa non si è conclusa positivamente.** Ciò appare completamente diverso dalla previsione, di carattere generale, contenuta nell'art. 84, comma 1, del D.Lgs. n. 276/2003, laddove lo si ritiene ammissibile anche nelle fasi di attuazione del programma negoziale.

Gli **organi deputati alla certificazione**, cui fa riferimento la previsione dell'art. 75 del D. Lgs. n. 276/2003, come modificato, nel corso degli anni da una serie di disposizioni successive, tra cui, particolarmente importante, la legge n. 183/2010, **sono:**

- gli **enti bilaterali** costituiti nell'ambito territoriale di riferimento, ovvero a livello nazionale quando la commissione di certificazione sia costituita nell'ambito di organismi bilaterali a competenza nazionale;
- le **direzioni territoriali del lavoro e le province** (che, in larghissima maggioranza, non hanno mai proceduto alla costituzione della relativa commissione);
- le **università pubbliche e private**, comprese le fondazioni universitarie (come la "fondazione marco biagi"), registrate in un albo ministeriale;
- la **direzione generale delle relazioni industriali e dei rapporti di lavoro** (già direzione generale della Tutela delle condizioni di lavoro) **del Ministero del Lavoro**, esclusivamente nei casi in cui il datore di lavoro abbia proprie sedi di lavoro in almeno due province anche di regioni diverse ovvero per quei datori di lavoro con un'unica sede di lavoro associati ad organizzazioni imprenditoriali che abbiano predisposto a livello nazionale schemi di convenzione certificati dalla commissione di certificazione istituita presso il Ministero del Lavoro, con successiva ratifica di quanto certificato, rinviata alle commissioni istituite, in ambito locale, presso le DTL e le province;
- i **consigli provinciali dei consulenti del lavoro**, esclusivamente per i contratti di lavoro instaurati nell'ambito territoriale di riferimento.

5. I casi di infortuni in materia che maggiormente vengono evocati sono i seguenti:

Truck center di Molfetta (Trani) in cui morirono 5 operai a causa delle esalazioni di acido solfidrico durante la pulizia di una cisterna.

Centro Intermodale Adriatico (Marghera -Venezia) in cui morirono due operai all'interno di una stiva di una nave, a causa della mancata ventilazione delle stive ove a causa della fermentazione di prodotti naturali si era creata anidride carbonica.

Raffineria Saras presso Sarroch (Cagliari Sardegna) ove 3 operai sono morti durante la manutenzione ad una cisterna. Erano dipendenti di una società esterna e stavano pulendo un serbatoio dell'impianto di desolfurazione.

L'individuazione dell'organo di certificazione cui far riferimento è il luogo in cui sarà svolta l'attività, qualora ci si rivolga ad un soggetto che ha una competenza territoriale (Direzioni del Lavoro, Province, consigli dei consulenti del lavoro, Enti bilaterali regionali o provinciali); nel caso in cui ci si rivolga alla sede ministeriale, alle Università o alle Fondazioni Universitarie, non c'è un problema di competenza territoriale, potendo tali organi certificare in ambito nazionale.

Per quanto concerne **l'obbligo di certificazione**, lo stesso, come anticipato, **ricorre nel caso di utilizzo di tipologie contrattuali diverse da quelle a tempo indeterminato, nel caso di appalto e di subappalto.**

Con riferimento al caso di utilizzo di tipologie differenti da quelle proprie del contratto di lavoro a tempo indeterminato, la gamma delle ipotesi è diversa, ricomprendendovi sia i contratti a termine, che quelli intermittenti, che le collaborazioni coordinate e continuative anche a progetto che, infine, le associazioni in partecipazione con apporto lavorativo⁶. Alla luce della disposizione legislativa che prevede una pregressa esperienza professionale, a parere dello scrivente, sembra da escludere il contratto di apprendistato, posto che, pur rappresentando una tipologia a tempo indeterminato (art. 1, comma 1, del D.L.vo n. 167/2011), l'apprendista non può detenere l'esperienza richiesta dalla norma.

La seconda considerazione riguarda i contratti di appalto e di subappalto, per quest'ultimo qualora ricorra l'ipotesi individuata dal comma 2 dell'art. 2 (autorizzazione espressa del committente). Lo scopo perseguito dal legislatore è che debbono rientrare nella procedura di certificazione obbligatoria tutte le ipotesi di esternalizzazione dell'attività produttiva, ivi comprese quelle ove sussistono i c.d. "rischi interferenziali" tra i vari soggetti interessati.

Con riferimento all'**attività istruttoria propria della commissione di certificazione** e la finalità che persegue, rimessa, per altro, ai singoli organismi nel rispetto del regolamento di funzionamento (fermo restando i principi previsti dall'art. 78, comma 1 lett. a), b), c e d)⁷, si rileva che la stessa non può limitarsi a verificare la mera

6 Nota Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, "Vigilanza nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati. Applicazione dell'art.2, comma1, lett.c), del D.P.R. n.177 del 14/09/2011", del 27/06/2013, prot. 38/0011549/MA007.A001.

7 Art. 78, comma 1, lett. a), b), c) e d) D. Lgs. 276/2003:

- a. l'inizio del procedimento deve essere comunicato alla Direzione provinciale del lavoro che provvede a inoltrare la comunicazione alle autorità pubbliche nei confronti delle quali l'atto di certificazione è destinato a produrre effetti. Le autorità pubbliche possono presentare osservazioni alle commissioni di certificazione;
- b. il procedimento di certificazione deve concludersi entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della istanza;
- c. l'atto di certificazione deve essere motivato e contenere il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere;

sussistenza dei requisiti organizzativi, ma dovrà approfondire, occupandosi delle tipologie contrattuali dei lavoratori impiegati e della loro esperienza professionale, del possesso del DURC in capo alle imprese esecutrici, dell'applicazione integrale del CCNL, degli adempimenti compiuti dal committente ex All. XVII del D.L.vo n. 81/2008 sia per la verifica dell'idoneità tecnico-professionale dell'appaltatore, che per le informazioni relative alle norme di igiene e sicurezza sul lavoro, e, in genere, alla verifica del possesso dei presidi di sicurezza e delle cautele che verranno adottate in fase di realizzazione delle opere oggetto di appalto o di subappalto. Quindi, nel caso dei contratti afferenti alle lavorazioni in luoghi sospetti di inquinamento ed in spazi confinati, la certificazione del contratto finisce per estendersi anche alla verifica della legittimità del modello organizzativo seguito dai contraenti nell'appalto/subappalto.

OSSERVA

L'efficacia giuridica della certificazione permance, anche verso i terzi, fino al momento in cui sia stato accolto, con sentenza di merito, uno dei ricorsi giurisdizionali esperibili ex art. 80 D. Lgs 276/2003, con l'eccezione dei provvedimenti di natura cautelare.

Avverso il contratto certificato è ammesso ricorso giudiziale per erronea qualificazione del contratto, per difformità tra il programma negoziale certificato e la sua successiva attuazione e per vizi del consenso. Il ricorso giudiziale **deve essere obbligatoriamente preceduto da un tentativo di conciliazione** avanti alla commissione di certificazione che ha adottato l'atto, secondo la procedura prevista dall'art. 410 c.p.c. La disposizione prevede, altresì la **possibilità di impugnare l'atto di certificazione avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per gli usuali vizi relativi alla violazione delle norme procedurali ed all'eccesso di potere.**

La prassi amministrativa consolidata in materia e le verifiche ispettive

Cosa succede se un datore di lavoro non ottempera alle prescrizioni contenute nel DPR n. 177/2011 in materia di certificazione dei contratti?

In **caso di appalto e subappalto di lavori in ambienti sospetto di inquinamento o confinati** (come precedentemente definiti – *vedi infra*) **il committente è obbligato ad applicare l'art. 26 del D. Lgs 81/2008, ss.mm.ii., ed anche il DPR n.177/2011.**

- d. l'atto di certificazione deve contenere esplicita menzione degli effetti, civili, amministrativi, previdenziali o fiscali, in relazione ai quali le parti richiedono la certificazione.

La **verifica dell'idoneità tecnico professionale** consta nell'acquisizione non solo del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigiano ai sensi dell'art. 26, comma 1, lett. a), D. Lgs 81/2008, ma anche di quanto previsto dall'art. 2 del DPR n.177/2011. Pertanto, **nei confronti del committente che non ottemperi alle prescrizioni in materia di certificazione dei contratti**, contenute nel D.P.R. 177/2011, è **applicabile la sanzione concernente la non corretta verifica della idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi** prevista dall'art. 26, comma 1, lett. a) e sanzionata dall'art. 55, comma 5, lett. b) D. Lgs n.81/2008 (**arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.096,00 a 5.260,80 €**)⁸.

OSSERVA

Per quanto attiene la **mancata certificazione di un rapporto di lavoro riferito ad un prestatore autonomo o ad un appalto che non abbia le caratteristiche fissate dall'art. 26, comma 1 e che non sia, quindi, riferibile al ciclo produttivo dell'azienda o alla disponibilità giuridica dei luoghi in cui l'appalto o la prestazione autonoma si svolgono**, non rinvenendosi una disposizione specifica, **si ritiene che possa essere applicato l'art. 302 –bis il quale prevede un potere di disposizione in capo agli organi di vigilanza qualora non riscontrino una corretta adozione di norme**, ferme restando **altre valutazioni che si potrebbero fare in sede di accesso ispettivo**, non ultima la riconduzione a lavoro subordinato a tempo indeterminato dei contratti non certificati ed il disconoscimento dei contratti di appalto e di subappalto, con tutte le conseguenze del caso ⁹.

In via meramente indicativa ed esemplificativa, segue un'ipotesi grafica di cartello tipo. Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con l'INAIL e le parti sociali, suggerisce che esso contenga almeno le indicazioni di "pericolo generico" o altri pittogrammi previsti dalla vigente normativa (ad esempio presenza infiammabili, tossici) (10).

⁸ Nota Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, "Vigilanza nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati. Applicazione dell'art.2, comma1, lett.c), del D.P.R. n.177 del 14/09/2011", del 27/06/2013, prot. 38/0011549/MA007.A001.

⁹ Massi E., *Certificazione dei contratti ed ambienti confinati*, in "La Circolare di Lavoro e previdenza n.48/2012", pag. 28 e ss.

¹⁰ Ministero del Lavoro, INAIL e parti sociali, MANUALE ILLUSTRATO PER LAVORI IN AMBIENTI SOSPETTI DI INQUINAMENTO O CONFINATI AI SENSI DELL'ART. 3 COMMA 3 DEL DPR 177/2011

ATTENZIONE!
Attention! Achtung! Atención! Atentje! انتباه
AMBIENTE SOSPETTO DI INQUINAMENTO O CONFINATO

**ACCESSO CONSENTITO AL SOLO PERSONALE AUTORIZZATO
 DIVIETO DI INGRESSO SENZA MODULO AUTORIZZATIVO**

 Cisterna n°..... Modello Capacità litri
 Materiale..... Press. nom. bar
 Costruttore..... Anno costr.
Inserire etichetta della sostanza contenuta 

VERIFICHE PRELIMINARI

Gli addetti all' accesso e alla manutenzione devono essere formati informati ed addestrati. In caso di affidamento lavori le ditte ed i lavoratori autonomi devono essere qualificati ai sensi del DPR177/2011

PRIMA DEI LAVORI EFFETTUARE LE VERIFICHE PREVISTE DALLA PROCEDURA DI LAVORO

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Ciascun addetto, prima di accedere all' ambiente sospetto di inquinamento o confinato dovrà conoscere la procedura di lavoro e indossare i DPI previsti dalla stessa

LAVORI IN SICUREZZA

TUTTE LE ATTIVITÀ VANNO AUTORIZZATE.

I lavori vanno effettuati secondo la specifica procedura di lavoro e dopo la compilazione del modulo autorizzativo

GESTIONE EMERGENZE

 IN CASO DI EMERGENZA CHIAMARE IL NUMERO..... ED EFFETTUARE QUANTO PREVISTO DALLA PROCEDURA 